

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	98
Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Subemendamento agli emendamenti</i> ) .....	101
Comunicazioni del Presidente .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100
AVVERTENZA .....	100

*Mercoledì 18 ottobre 2000. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del regolamento in titolo, sospeso nella seduta di ieri, 17 ottobre 2000.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di sospendere l'esame del nuovo regolamento dell'Accesso, per consentire ai colleghi di esaminare gli emendamenti presentati, ed eventualmente presentare subemendamenti. Nel termine stabilito è stato presentato un subemendamento riferito all'articolo aggiuntivo di cui all'emendamento 1.01 del relatore: esso è pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, illustra il proprio emendamento n. 1.01, che introduce un nuovo articolo nel testo, e si dichiara favorevole al subemendamento 0.1.01.1. Illustra altresì gli altri suoi emendamenti riferiti all'articolo 1, ed invita i presentatori degli emendamenti 1.4 ed 1.5 a ritirarli.

La Commissione approva l'emendamento 0.1.01.1, e quindi l'emendamento 1.01, come subemendato. Approva quindi gli emendamenti 1.3 ed 1.1.

Il senatore Francesco PONTONE (AN), accogliendo l'invito del relatore, ritira i

propri emendamenti 1.4 ed 1.5, anche in considerazione della circostanza che il relatore ne ha recepito la maggior parte delle indicazioni.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.2.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, illustra il proprio emendamento 2.1, e, anche richiamandosi alle considerazioni espresse ieri, ricorda che esso, interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3, introduce il criterio del silenzio-assenso per l'approvazione di talune domande, che non hanno particolari esigenze istruttorie o di valutazione collegiale da parte della Sottocommissione. In particolare, la disposizione prevede che a tutti i componenti la Sottocommissione sia trasmesso mensilmente un riepilogo delle domande pervenute, tra le quali il Presidente, o qualsiasi componente la Sottocommissione, potrà indicare, nei trenta giorni successivi, quelle che richiedono un esame in sede collegiale: tutte le altre, in assenza di tale richiesta, si intenderanno approvate una volta trascorso il termine. Questo criterio corrisponde a quello proposto con appositi emendamenti dai colleghi Pontone ed Urso: ha ritenuto opportuno riscrivere integralmente gli articoli 2 e 3 del regolamento, anziché semplicemente esprimere parere favorevole agli emendamenti dei colleghi, esclusivamente al fine di coordinare meglio la relativa disposizione con le altre norme contenute nel regolamento.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) ritira i propri emendamenti n. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8, ed il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ritira i propri emendamenti 2.2 e 2.6.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, rileva che il tenore dell'emendamento n. 4.2 Pontone può dar luogo a dubbi in rapporto alla sua compatibilità con quanto dispone l'articolo 6 della legge n. 103/1975, secondo il quale i beneficiari dei programmi dell'Accesso hanno la fa-

coltà di gestire autonomamente il loro programma. A tale fine, il testo originario dell'articolo 4, comma 3, lettera b) della proposta di regolamento associa la clausola di garanzia di cui all'ultimo periodo con la possibilità che i programmi siano condotti da un giornalista, che è configurata come mera facoltà della Sottocommissione, anziché quale scelta non modificabile, come lascerebbe invece intendere il testo dell'emendamento. Ritiene che per chiarire la questione sia sufficiente riformulare l'emendamento, sostituendo alla parola « prevedono » le parole « possono prevedere »: con questa riformulazione, si dichiara favorevole all'emendamento stesso.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.3 Bianchi Clerici e 9.3 Monticone; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 5.2 Pontone, rappresentando tuttavia l'opportunità che il relatore provveda a ritirarlo.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 Pontone, come riformulato.

Dopo che il senatore Francesco PONTONE (AN) ha ritirato il proprio emendamento 5.2, la Commissione approva gli emendamenti 4.3 Bianchi Clerici, 5.1, 6.1, 8.1, 9.1, 9.3 Monticone, 9.2 e 10.1.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente che la Commissione, essendosi espressa su tutti gli emendamenti, ha convenuto sul tenore del testo che dovrebbe costituire il nuovo regolamento dell'Accesso radiotelevisivo. Esso non ha natura di regolamento parlamentare della Commissione plenaria, e pertanto la procedura stabilita per la sua entrata in vigore non richiede l'emana-zione da parte dei Presidenti delle Camere, di concerto tra loro, sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza, che sarebbe invece necessaria per le modifiche regolamentari in senso proprio, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ritiene tuttavia opportuno che il testo, prima della votazione finale, sia ugualmente trasmesso ai Presi-

denti della Camera e del Senato, al fine di consentire loro di prenderne ufficialmente contezza, ed eventualmente suggerire le ulteriori modifiche che una valutazione di coerenza con le restanti norme dell'ordinamento parlamentare potrebbero consigliare.

*(La Commissione conviene).*

Il deputato Mario LANDOLFI, Presidente, riservandosi di trasmettere ai Presidenti delle Camere il testo ora definito, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, informa che con lettera pervenuta ieri il Presidente della RAI ha riferito alla Commissione circa i criteri di scelta seguiti dall'Azienda per la nomina del Direttore del TG1 e del Direttore di RAI

Educational, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

#### **AVVERTENZA**

La seduta della Sottocommissione permanente per l'Accesso non ha avuto luogo.

ALLEGATO

**SUBEMENDAMENTO PRESENTATO AGLI EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ACCESSO**

*All'emendamento 1.01, sostituire il comma 2 dell'articolo 0.1 con il seguente:*

2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, dove istituiti, dai Comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto

1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo.

**0.1.01.1.** « Semenzato ».